



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE
n. 443 del 16/11/2022**

Oggetto: INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O) AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ENTE ALLA DATA DEL 01/01/2022, APPARTENENTE ALLE CATEGORIE B - C - D, AVENTI DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DAL 01/01/2022 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.E.O. AVENTI DECORRENZA 01/01/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 28 del 21/06/2022;

VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 19/09/2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 13, 14, 15 e 17 del CCNL 2016 – 2018 stipulato il 21/05/2018, comparto Funzioni Locali e dei poteri discendenti dal combinato disposto degli artt. 107 e 109, 2[^] comma, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.24 del 23/05/2022;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.25 del 23/05/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – assegnazione risorse, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.49 del 23/05/2022;
- il Piano degli Obiettivi per l'anno 2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 06/09/2022;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2022/2024 (P.T.P.C.T), del Comune di Vigarano Mainarda, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2022 e dato atto che il Responsabile di Settore, firmatario del presente atto, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in riferimento della presente procedura;
- la deliberazione Consiliare n. 33 del 29/07/2022 di approvazione dell'assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art.175, comma 8 del TUEL e di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

VISTI gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

RICORDATO CHE:

- in data 31/12/2020 la Delegazione Trattante del Comune di Vigarano Mainarda ha sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, valevole per il triennio 2020 – 2022 (di seguito denominato per brevità: CCDI 2020 - 2022), comprensivo di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2020, (di seguito denominato per brevità: accordo economico), come risulta da materiale conservato agli atti dell'Ufficio Personale dell'ente;
- in data 16/11/2022 sia il CCDI 2020 – 2022 che l'accordo economico 2020, risultano essere stati inviati all'Aran, per il tramite dell'apposito portale dedicato, come da ricevuta ID 5156192, dunque entro la scadenza dei 5 giorni dalla sottoscrizione;
- in data 30/12/2021 la Delegazione Trattante del Comune di Vigarano Mainarda ha sottoscritto l'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2021 (accordo economico), costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio, anch'esso inviato all'Aran, per il tramite dell'apposito portale dedicato, come risulta da ricevuta ID 5181792 del 05/01/2022, dunque entro la scadenza dei 5 giorni dalla sottoscrizione;

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 15/11/2022, esecutiva, la Delegazione Trattante Datoriale, del Comune di Vigarano Mainarda, è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva della modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza del CCDI (anno 2022), oltre che dell'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, entrambi costituenti appendici integrative al CCDI 2020 – 2022 originario, secondo le ipotesi sottoscritte entrambe in data 08/11/2022, opportunamente corredate da:
 - Relazione Illustrativa a firma della Responsabile del Settore Affari Generali, Organizzazione Risorse Umane, Servizi Demografici e Cimiteriali Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari, prevista dall'art.40, comma 3 sexies del D.Lgs.165/2001, di cui al prot. n.: 17908/2022; del 10/11/2022;
 - Relazione Tecnico Finanziaria, a firma della Responsabile del Settore Finanze e Bilancio, prevista dall'art.40, comma 3 sexies del D.Lgs.165/2001, di cui al prot. n.: 17993 del 11/11/2022;
 - Certificazione favorevole resa dall'Organo di Revisione, come previsto dall'art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs. 165/2001, rilasciata con Verbale n. 16 del 12/11/2022, acquisito al protocollo dell'ente al num.: 18051/2022;
- durante la seduta del 15/11/2022 la Delegazione Trattante del Comune di Vigarano Mainarda ha provveduto a sottoscrivere definitivamente la modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza dello stesso (anno 2022) e l'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, entrambi costituenti appendici integrative al CCDI 2020 – 2022 originario, come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio Personale dell'ente;
- in data 16/11/2022 sia la modifica al CCDI 2020 – 2022 che all'accordo economico 2022, succitati, risultano essere stati inviati all'Aran, per il tramite dell'apposito portale dedicato, come da ricevuta ID 5223594, dunque entro la scadenza dei 5 giorni dalla sottoscrizione;

VISTO l'art. 16 del CCNL 2016 – 2018 del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, che recita quanto segue:

- comma 1. "All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.";
- comma 2. "La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.";

- comma 3. "Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.";
- comma 4. "Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.";
- comma 5. "Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.";
- comma 6. "Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.";
- comma 7. "L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.";
- comma 8. "L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica."
- comma 9. "Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina."
- comma 10. "Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL."

VISTO inoltre l'art. 51, comma 7 del CCNL 2016 - 2018 del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, che recita quanto segue: "In caso di assunzione a tempo indeterminato i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di comuni con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali";

CONSIDERATO che la modifica al CCDI 2020 – 2022 sopra richiamata, sottoscritta definitivamente in data 15/11/2022, all'art. 11, denominato "Progressioni economiche all'interno della categoria" , dispone in merito quanto segue:

- che saranno effettuate progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria (di seguito definite progressioni economiche orizzontali) durante l'anno di riferimento (anno 2022), da attribuirsi in modo selettivo ai lavoratori dell'ente in possesso dei requisiti e nei modi contrattati dalle parti di seguito descritti;
 - che l'ammontare delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali, comprensive della quota della tredicesima, che saranno attribuite ai dipendenti selezionati nel corso dell'anno, è definito nell'accordo economico e dovranno trovare capienza esclusivamente nel limite delle risorse del fondo decentrato di parte stabile appositamente quantificate e rappresentate all'interno dell'allegato schema di utilizzo del fondo;
 - che nello specifico l'accesso alla progressione economica orizzontale e l'attribuzione della stessa, nell'annualità 2022, ricompresa nel contratto decentrato, fermo restando la necessità di sottoscrizione preventiva dell'accordo economico per la medesima annualità di riferimento, attraverso il quale è adottata formalmente la decisione di attivare dell'istituto, sarà soggetta alle seguenti regole:
- a) "potranno accedere esclusivamente i **dipendenti assunti a tempo indeterminato** presso l'Ente alla data del **01/01/2022**;
 - b) hanno altresì diritto a partecipare i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'ente, alla data del **01/01/2022, comandati e/o distaccati e/o in convenzione** presso enti, amministrazioni e/o aziende. A tal fine si provvederà ad acquisire le informazioni e le eventuali valutazioni dall'ente utilizzatore in tempo utile per assicurare la partecipazione alla selezione da parte dei dipendenti. Nei

casi di comandi e/o distacchi e/o convenzioni parziali avrà valenza unicamente la valutazione effettuata presso il Comune di Vigarano Mainarda in quanto titolare del rapporto di lavoro;

- c) la decorrenza della selezione e quindi anche l'attribuzione dei livelli economici è fissata al **01/01/2022**;
- d) l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata alla **sola annualità** di riferimento di attivazione dell'istituto in argomento: **anno 2022**;
- e) il dipendente deve aver maturato **all'01/01/2022** un periodo minimo di permanenza, complessivamente reso, nella posizione economica in godimento pari ad **almeno 24 mesi**. Ai fini del raggiungimento del suddetto periodo di minimo di permanenza verranno valorizzati anche i periodi di servizio prestati con contratto individuale di lavoro a tempo determinato (no interinale) dal dipendente presso il Comune di Vigarano Mainarda, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento qualificanti l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Vigarano Mainarda;
- f) verranno formulate graduatorie distinte tra il personale dipendente appartenente alle seguenti categorie giuridiche contrattuali: **B – C – D**. Si dà atto che presso il Comune di Vigarano Mainarda non figurano dipendenti appartenenti alla categoria contrattuale A;
- g) per l'anno 2022 potranno essere attribuite un numero di progressioni economiche orizzontali **non superiore al 50% dei dipendenti aventi diritto a partecipare** alla procedura.
- h) nel caso in cui dipendenti all'interno della medesima categoria giuridica conseguano **un uguale punteggio di performance individuale**, secondo i criteri di seguito definiti, avrà **diritto di precedenza** nell'attribuzione della progressione economica orizzontale:
 - il dipendente che ha conseguito, alla data di indizione della procedura selettiva, la **maggior anzianità** nella posizione economica attualmente rivestita;
 - in caso di ulteriore parità al dipendente **più anziano di età.**"

- che lo svolgimento delle selezioni per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, per l'anno 2022, avverrà con le seguenti modalità:

- a) "il Servizio Personale dell'Ente provvede all'indizione delle selezioni per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali secondo i criteri definiti nei punti precedenti, mediante **pubblicazione, per 10 giorni, di apposito avviso all'Albo Pretorio dell'ente**, per la conoscenza da parte dei dipendenti interessati. Copia degli avvisi di selezione viene inviata alla R.S.U. e Organizzazioni Sindacali;
- b) l'ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni **avviene d'ufficio** sulla base della documentazione esistente agli atti;
- c) il Servizio Personale dell'Ente si occuperà inoltre di formulare l'apposito supporto di lavoro relativo all'attribuzione della valutazione della performance individuale conseguita dai dipendenti aventi diritto a partecipare alla procedura, così come sopra definita alla lett. C), in base alla documentazione esistente agli atti d'ufficio;
- d) a conclusione del processo svolto dal Servizio Personale dell'Ente, di cui al punto precedente, il Responsabile del Servizio Personale trasmette copia di tutto il materiale elaborato e utilizzato a tal fine al Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante Datoriale, il quale predispone ed approva le distinte graduatorie, così come definite al comma 3, lett. A), punto f) del presente articolo;
- e) le graduatorie, formulate dal Segretario Comunale vengono pubblicate, a cura del Servizio Personale, all'Albo Pretorio e diventano definitive ed efficaci, se nel termine **di 5 giorni** dalla pubblicazione non vengono presentati allo stesso servizio, ricorsi per eventuali errori od omissioni;
- f) divenute esecutive le graduatorie di cui al comma precedente, il Servizio Personale provvede ai successivi adempimenti per l'adeguamento del trattamento economico."

DATO altresì atto che al punto B) dell'art. 11, succitato, le parti hanno altresì disposto quanto segue:

- che la decisione di attivare l'istituto delle progressioni economiche è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo economico per l'anno 2022 nel quale sarà altresì rappresentato l'ammontare delle risorse di parte stabile del fondo 2022 destinate all'istituto in argomento ed il relativo criterio di suddivisione fra le categorie giuridiche;

- che l'importo che si prevede di destinare all'istituto della progressione economica orizzontale, proveniente esclusivamente dalle risorse di parte stabile del fondo risulta essere per l'anno 2022 pari ad **Euro: 11.700,00**;
- che detto importo venga ripartito fra le categorie giuridiche B - C e D in misura proporzionale all'importo teorico, risultante, ad oggi, per ogni categoria rispetto all'importo totale necessario, per attribuire a tutti i dipendenti, aventi potenzialmente diritto, alla progressione economica orizzontale, tenuto conto dei criteri generali di accesso sopra indicati, il quale, al momento della sottoscrizione della modifica al CCDI 2020 – 2022 e dell'accordo economico 2022, risultava essere il seguente:

RIPARTO DEGLI IMPORTI DESTINATI ALL'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O) PER L'ANNO 2022			
IMPORTO COMPLESSIVO NECESSARIO ALLA SINGOLA CATEGORIA GIURIDICA	% DI RIPARTO DEL BUDGET	RIPARTO DEL BUDGET 2022 PER SINGOLA CATEGORIA	
CATEGORIA B	2.758,73	12,41%	1.451,66
CATEGORIA C	10.087,89	45,37%	5.308,29
CATEGORIA D	9.388,08	42,22%	4.940,05
TOT. SPESA COMPLESSIVA DELLE P.E.O. NELL'ENTE	22.234,70	100%	11.700,00

- che ai fini della definitiva quantificazione del numero di progressioni attivabili, si definisce che il budget assegnato per singola categoria giuridica costituisce il limite massimo utilizzabile, pertanto verrà progressivamente ridotto secondo lo scorrimento della graduatoria definita;
- che i singoli resti non utilizzati per la procedura di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali resteranno a disposizione del fondo e finanzieranno la premialità legate alla performance dei dipendenti nell'anno di riferimento.

RICHIAMATI integralmente i criteri di valutazione della performance individuale da considerare ai fini della formulazione delle graduatorie finali di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali al personale dipendente del Comune di Vigarano Mainarda, valevoli per l'attivazione dell'istituto nell'anno 2022, contenuti al punto C) dell'art.11 del CCDI 2020 – 2022, così come da ultimo modificato in data 15/11/2022 dalla Delegazione Trattante;

RITENUTO per tutto quanto sopra indicato di:

- procedere ad indire, con il presente atto, la procedura di selezione per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali al personale dipendente del Comune di Vigarano Mainarda, assunto a tempo indeterminato presso l'ente alla data del 01/01/2022, appartenente alle categorie B – C e D, aventi decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2022;
- approvare con il presente atto l'"Avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2022", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; rilevando la propria competenza in merito;

DATO ATTO che:

- la copertura finanziaria della spesa che deriva dall'adozione del presente atto, pari a complessivi **11.700,00 Euro**, trova imputazione ai capitoli competenti di bilancio di previsione 2022 – 2024, gestione competenza 2022, dedicati al sostenimento degli oneri diretti, aventi macroaggregato 101, allocati alle diverse Missioni e Programmi del Titolo 1° di spesa dell'ente, con specifico riferimento allo stanziamento riservato al Fondo delle risorse decentrate, che presentano sufficiente disponibilità e già impegnati attraverso il PEG;
- che anche i relativi Oneri Riflessi ed Irap, discendenti dall'ammontare dedicato alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022 e quantificati presuntivamente in **Euro: 4.200,00** risultano già imputati ed impegnati ai competenti capitoli di bilancio di previsione 2022 – 2024, gestione competenza 2022, dedicati al sostenimento degli Oneri Riflessi ed Irap, essendo già ripartito, sulle singole Missioni e Programmi dell'ente, ai fini della corretta ripartizione degli oneri a carico dell'amministrazione, l'intero stanziamento dedicato al sostenimento degli oneri diretti (stipendi e

accessorio), come risulta dall'apposito allegato A) al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022 – 2024, approvato con DGC n. 37/2022;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, del D.Lgs. 267/2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- il CCNL 2016 – 2018, comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018;
- gli ulteriori riferimenti in materia contenuti nei precedenti CCNL di comparto per quanto ad oggi ancora vigenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Che con il presente atto si indice la procedura di selezione per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali al personale dipendente del Comune di Vigarano Mainarda, assunto a tempo indeterminato alla data del 01/01/2022, appartenente alle categorie B – C e D, aventi decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2022;
- 3) Di approvare l'Avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2022", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Che la spesa che discende dal presente atto, pari a complessivi Euro: 11.700,00, risulta già coperta finanziariamente attraverso gli impegni di spesa, già assunti attraverso il PEG, ai capitoli competenti di bilancio di previsione 2022 – 2024, gestione competenza 2022, dedicati al sostenimento degli oneri diretti, aventi macroaggregato 101, allocati alle diverse Missioni e Programmi del Titolo 1° di spesa dell'ente, con specifico riferimento allo stanziamento riservato al Fondo delle risorse decentrate, che presentano sufficiente disponibilità;
- 5) Che anche i relativi Oneri Riflessi ed Irap, discendenti dall'ammontare dedicato alle progressioni economiche orizzontali 2022 e quantificati presuntivamente in Euro: 4.200,00 risultano già imputati ed impegnati ai competenti capitoli di bilancio di previsione 2022 – 2024, gestione competenza 2022, dedicati al sostenimento degli Oneri Riflessi ed Irap, essendo già ripartito, sulle singole Missioni e Programmi dell'ente, ai fini della corretta ripartizione degli oneri a carico dell'amministrazione, l'intero stanziamento dedicato al sostenimento degli oneri diretti (stipendi), come risulta dall'apposito allegato A) al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022 – 2024, approvato con DGC n. 37/2022;
- 6) Di pubblicare l'Avviso, allegato al presente atto:
 - all'Albo Pretorio dell'ente per 10 giorni consecutivi, per la conoscenza dei dipendenti interessati;
 - sul sito internet dell'Ente sia nella Home Page che nella competente sezione "Bandi di Concorso" dell'Amministrazione Trasparente;
- 7) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e RSU;
- 8) Che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2022;

- 9) Che il Responsabile del presente atto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto attiene la procedura di che trattasi;
- 10) Che il presente atto viene adottato nel pieno rispetto di quanto sancito nell'art. 183, comma 8 del TUEL;
- 11) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dopo che sarà corredata dei pareri di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili;
- 12) Di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento relativamente al presente atto è la Dott.ssa Monica Barbi, Responsabile del Settore Affari Generali, Organizzazione Risorse Umane, Servizi Demografici e Cimiteriali Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari;
- 13) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale**